



Istruzioni

Concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali

Complemento del 31.10.2025: parte evidenziata in grigio, cifre [8](#)
Cambiamento del 01.01.2026: parti evidenziate in verde, Cifre [1.1](#), [2](#), [2.1.1](#), [8](#), [9](#)
Complemento del 09.01.2026: parte evidenziata in turchese, cifre [8](#)

Lo scopo di questo ausilio consiste nell'aiutare le persone soggette all'obbligo della dichiarazione a valutare la validità formale delle prove preferenziali. Se un dichiarante non controlla la validità formale delle prove preferenziali, sulla scorta delle indicazioni contenute in queste istruzioni, viola il suo dovere di diligenza.

Dal punto di vista legale sono determinanti i relativi accordi e le legislazioni nazionali. In caso di dubbio, gli uffici doganali forniscono ulteriori informazioni.

Indice

1	CCM EUR. 1.....	3
1.1	In generale	4
1.1.1	Emissione digitale di CCM EUR. 1	6
1.2	Importazione di merci nel Liechtenstein nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).....	7
2	CCM EUR-MED	8
2.1.1	Emissione digitale di CCM EUR-MED	9
3	Certificato d'origine Giappone-Svizzera.....	10
4	Certificato d'origine CCG-AELS.....	12
4.1.1	Certificati di origine CCG emessi digitalmente.....	13
5	Certificato d'origine Cina-Svizzera.....	14
5.1	China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT).....	14
5.2	General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).....	18
5.3	Esempi di Certificates of Origin non validi CCPIT e GACC	21
5.4	In presenza di un certificato d'origine cinese (Certificate of Origin [CoO]) allestito a mano bisogna, fra l'altro, prestare attenzione a quanto segue:	22
5.5	In presenza di un certificato d'origine cinese (Certificate of Origin [CoO]) allestito in formato digitale bisogna, fra l'altro, prestare attenzione a quanto segue: ..	23
6	Certificato di origine India-Svizzera	24
6.1	Rilasciato da «Authorised Agencies»	24
6.2	Self-declared certificato di origine.....	25
6.3	Con il certificato d'origine indiano occorre prestare attenzione ai punti seguenti:.....	26
7	Certificato d'origine mod. A.....	27
7.1	Con il certificato d'origine mod. A occorre prestare attenzione ai punti seguenti:	28
8	Dichiarazione d'origine (DO) nell'ambito degli accordi libero scambio.....	29
8.1.1	Paesi con possibilità di interrogazione elettronica per gli esportatori autorizzati	31
9	Dichiarazione d'origine (DO) EUR-MED	31
10	Dichiarazione su fattura (DF) nell'ambito del Sistema generale di preferenze per i Paesi in sviluppo.....	32
11	Dichiarazione d'origine nel quadro del SPG a favore dei SGP nell'ambito del sistema REX (Registered Exporter)	32

1 CCM EUR. 1

MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. Exporter (Name, full address, country)		EUR.1 N° A 000 000	
		See notes overleaf before completing this form	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)		2. Certificate used in preferential trade between and (Insert appropriate countries, group of countries or territories)	
		4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)		7. Remarks	
8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages (1); description of goods		9. Gross weight (kg) or other measure (l, m ³ , etc.)	10. Invoices (Optional)
11. COMPETENT GOVERNMENTAL AUTHORITY ENDORSEMENT Declaration certified Export document (2) Form No. From Competent governmental authority office Issuing country or territory Date (Signature)		12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Place and date: (Signature)	

1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.

2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

Prescrizioni legali: v. le prescrizioni nel [R-30](#) concernenti l'origine valide per il relativo accordo

1.1 In generale

Con il CCM EUR.1 occorre prestare attenzione ai punti seguenti:

- Deve avere un fondo arabescato verde e corrispondere alle [prescrizioni formali](#) (ad esempio nessuna fotocopia a colori)
- Può anche essere compilato a mano (in modo leggibile) con penna a sfera o stilografica, ma non a matita
- Le correzioni devono essere vidimate dall'ufficio abilitato
- La dichiarazione doganale deve essere inoltrata entro il termine di validità del CCM EUR.1
- Rubrica 1: le indicazioni possono mancare se il nome e l'indirizzo sono desumibili dalla rubrica 12
- Rubrica 2: dev'essere menzionato l'accordo concernente (con la Svizzera o l'AELS). Per principio è autorizzata la menzione "AELS" o "Svizzera" (CH). Nell'ambito dei soli accordi bilaterali Svizzera-CE, Svizzera-JP, Svizzera-FO e Svizzera-UK (qui si possono utilizzare sia la GB che UK), la menzione "AELS" non è autorizzata. Nell'accordo multilaterale AELS-Stati dell'America centrale, è stato tollerato anche un riferimento a un particolare paese invece di "AELS" o "Central American States o Central America". L'indicazione "e il Paese menzionato alla rubrica 5" o una dicitura simile è tollerata. L'indicazione "Liechtenstein" (LI) invece di "EFTA" o "Svizzera" (CH) è tollerata. SEE vedi punto 1.2
- La rubrica 4 dev'essere compilata ("AELS" e anche „CAS“ [Central American States o Central America] non sono da considerarsi valide, deve esserci indicato il paese preciso dell'AELS e CAS); nel caso il CCM comprende merci di diverse origini, nella rubrica 4 deve figurare un rimando alla rubrica 8, nella quale deve figurare il Paese o il gruppo di stati (UE) d'origine di ogni merce, per le abbreviazioni vedi [qui](#).

In caso di spedizioni voluminose vedi titolo [corrispondente "Articolo 17 – Designazione delle merci nei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED"](#). Per il Regno Unito si possono utilizzare sia la GB che UK. SEE vedi punto 1.2.

- Le rubriche 2 e 4 (UE): il partner dell'accordo di libero scambio della Svizzera è l'intera UE. Le indicazioni Unione europea, Comunità europea o Comunità economica europea nonché le relative abbreviazioni in tutte le lingue dell'UE sono permesse ("EG" non è da considerarsi una designazione valida per indicare la Comunità europea, in quanto sta per Egitto). L'indicazione di un singolo Stato membro dell'UE al posto dell'UE è tuttavia tollerata.
- La rubrica 5: L'indicazione "Liechtenstein" (LI) invece di "Svizzera" (CH) è tollerata.
- Gli Stati membri della SACU (BW, LS, NA, ZA e SSZ) formano un'unione doganale. Le relative merci originarie devono essere designate come tali con origine "SACU". L'indicazione di un singolo Stato membro della SACU è tuttavia tollerata.
- Nei CCM EUR.1 emessi a posteriori deve figurare alla rubrica 7 la menzione in lingua inglese "ISSUED RETROSPECTIVELY". Tuttavia si può accettare un'analoga formulazione prevista nella lingua del paese di emissione. Casi dubbi sono da presentare all'ufficio doganale (eccezione: per i CCM EUR.1 emessi in Ecuador (EC), CL, MX, CO, PE, CR e PA quest'annotazione deve essere apposta in una delle lingue dell'accordo in questione).
- Nei duplicati deve figurare, alla rubrica 7, la menzione in lingua inglese "DUPLICATE". Tuttavia si può accettare un'analoga formulazione prevista nella lingua del paese di emissione. Casi dubbi sono da presentare all'ufficio doganale (eccezione: per i CCM EUR.1 emessi in Ecuador (EC), CL, MX, CO, PE, CR e PA quest'annotazione deve essere apposta in una delle lingue dell'accordo in questione).

- Nei CCM EUR.1 emessi in Israele deve figurare nella rubrica 7 il nome del luogo di produzione e il suo codice postale. In caso di vari articoli con vari luoghi di produzione, i nomi dei luoghi di produzione e i loro codici postali devono essere indicati accanto ad ogni articolo (nella rubrica 8).
- Per merci provenienti dai territori palestinesi occupati, compresi gli insediamenti israeliani che vi si trovano, vale a dire dalla Cisgiordania, dalla striscia di Gaza, da Gerusalemme Est e dalle alture del Golan, il trattamento preferenziale in base all'accordo di libero scambio AELS – Israele, come pure in base all'accordo bilaterale Svizzera – Israele sull'agricoltura non è ammesso.

Una lista delle località/zone industriale, con i relativi numeri d'avviamento postale a 5 e 7 cifre, per le quali non è possibile concedere il trattamento preferenziale si trova [qui](#).

- Per le merci provenienti da una località o una zona industriale (numero d'avviamento postale) ripresa nella Parte I della lista non può essere rivendicato il trattamento preferenziale in occasione dell'importazione.
- Casi di merci provenienti da una località o una zona industriale (numero d'avviamento postale ripresa nella Parte II della lista devono essere sottoposti, prima della dichiarazione, all'ufficio doganale per valutazione.
- Rubrica 7 (fino al 31.12.2024): quando si applicano le norme transitorie della Convenzione PEM, deve essere apposta in inglese l'annotazione "TRANSITIONAL RULES"
- Rubrica 7 (rilasciato tra il 01.01.2025 e il 31.12.2025): quando si applicano le norme rivedute della Convenzione PEM, deve essere apposta in inglese l'annotazione "REVISED RULES"
- Nella rubrica 11 dev'essere apposto il timbro originale di un [ufficio abilitato](#)
- Il timbro nella rubrica 11 deve essere leggibile (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale)
- Dalla rubrica 11 deve poter essere desumibile la data d'emissione
- La rubrica 12 dev'essere firmata di mano propria
- I CCM EUR.1 devono essere rilasciati dalle autorità del Paese dal quale la merce viene esportata (rispettivamente in caso di trasmissione dell'origine per merci non imposte nel quadro del sistema Euro-Med: autorità del Paese dal quale la merce viene fornita). In tale contesto la Comunità europea è considerata come un unico Paese. Pertanto, i CCM visti dall'autorità di un altro Stato membro dell'UE (diverso da quello dal quale arriva la fornitura) devono essere tollerati. La sede dell'esportatore indicato nelle rubriche 1 e 12 non deve trovarsi necessariamente nello Stato membro che ha rilasciato il CCM, ma può essere anche in un altro Paese membro o in Svizzera.
- Nei CCM provenienti dal Messico o dal Cile, dovrà essere indicata la voce di tariffa SA a 4 cifre nella rubrica 8. Se essa non è corretta, spetta agli uffici doganali dare la dovuta informazione. Se ciò non avviene, si può procedere all'imposizione provvisoria con lo scopo di presentare a posteriori un CCM con la voce di tariffa SA corretta oppure richiedere lo sdoganamento definitivo all'aliquota normale
- I CCM dalla Turchia possono essere emessi sia in forma digitale (cfr. punti [1.1.1](#) e [2.1.1](#)) sia in modo tradizionale (modulo CCM con firma originale e timbro nella rubrica 11).

1.1.1 Emissione digitale di CCM EUR. 1

Generale

L'autenticità di un CCM è da verificare tramite un link o un codice QR eventualmente esistente

I seguenti paesi emettono CCM digitali EUR. 1:

Paese	Data di introduzione	Commenti
Norvegia	15.12.2020	<ul style="list-style-type: none">• Forma con arabesature verde• Il CCM è stampato a colori• Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 sono stampati• Tuttavia, la rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato (vale anche per il CCM EUR. 1 rilasciato all'interno del SEE)• Verifica dell'autenticità: Cliccare qui
Turchia	08.04.2020	<ul style="list-style-type: none">• Forma con arabesature verde• Il CCM è stampato a colori• Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 è stampato, non è stata apposta la firma• La rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato• Verifica dell'autenticità: tramite codici QR stampati¹
UK	01.09.2021	<ul style="list-style-type: none">• Colore del modulo con timbro nella rubrica 11 di Salford: bianco• Il timbro e la firma nella rubrica 11 sono stampati. Non si deve tener conto di eventuali impronte relative alle firme digitali nella rubrica 8• Nella rubrica 12 il nome dell'esportatore è stampato senza firma
Italia	01.03.2021	<ul style="list-style-type: none">• Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella linea del titolo, in alternativa: cliccare qui
Ucraina	01.01.2021	<ul style="list-style-type: none">• Il timbro e la firma nella rubrica 11 sono applicati a mano• Nella rubrica 12 il nome dell'esportatore è stampato senza firma• Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella rubrica 7, in alternativa: cliccare qui.

¹ Al momento il codice QR non può essere scansionato con il sistema operativo iOS (mentre Android funziona, ad esempio). In alternativa è possibile verificare l'autenticità del CCM anche tramite il [link](#). Per fare ciò, dopo l'accesso alla pagina, l'URL nella barra degli indirizzi del browser deve essere integrato manualmente con il numero di identificazione del CCM (vedi bordo destro del CCM) (ad esempio <http://mdc.gtb.gov.tr/1234abcd>).

Marocco	12.01.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Forma con arabesature verde • Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 sono stampati • La rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato • Verifica dell'autenticità: Cliccare qui, n. DUM: vedi rubrica 11
Israele	01.04.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Il timbro e il nome del funzionario doganale sono stampati nella rubrica 11 • Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella rubrica 11, in alternativa: Cliccare qui. • Rubrica 12: Stampa del segno di conferma per confermare l'emissione elettronica

1.2 Importazione di merci nel Liechtenstein nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)

Nota:

L'accordo SEE è applicabile solo alle merci dei capitoli 25-97 del SA nel commercio tra il Liechtenstein e le altre parti contraenti del SEE (UE, Norvegia e Islanda).

- La rubrica 2 deve indicare chiaramente che le merci circolano all'interno del SEE. L'indicazione "Spazio economico europeo" o la sua abbreviazione "SEE" e le parti contraenti del SEE sono ammesse.
- La rubrica 4: L'indicazione "Spazio economico europeo" o la sua abbreviazione "SEE" e le parti contraenti del SEE sono ammesse. L'indicazione dei singoli stati dell'UE è tollerata.
- La rubrica 5: L'indicazione "Spazio Economico Europeo" o la sua abbreviazione "SEE" così come il Liechtenstein o la sua abbreviazione LI sono ammessi.
- Casi dubbi sono da sottoporre all'ufficio doganale.

2 CCM EUR-MED

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)		EUR-MED No A 000.000	
		See notes overleaf before completing this form.	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)		2. Certificate used in preferential trade between and (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
		4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)		7. Remarks I Cumulation applied with (name of the country/countries) I No cumulation applied. (Insert X in the appropriate box)	
8. Item number, marks and numbers; number and kind of packages ⁽¹⁾ ; description of goods		9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.)	10. Invoices (Optional)
11. CUSTOMS ENDORSEMENT <i>Declaration certified</i> Export document ⁽²⁾ Form No Of Customs office Issuing country or territory Stamp Place and date (Signature)		12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Place and date (Signature)	

Oltre alle osservazioni relative al CCM EUR.1 occorre prestare attenzione al punto seguente:

- Alla rubrica 7 dev'essere compilata la menzione inerente il cumulo
- I CCM EUR-MED non sono previsti nell'ambito degli accordi di libero scambio in cui la Svizzera/AELS applica la convenzione PEM riveduta, ma sono tollerati fino a nuovo ordine

2.1.1 Emissione digitale di CCM EUR-MED

I seguenti paesi emettono CCM digitali EUR-MED:

Paese	Data di introduzione	Commenti
Norvegia (vedi anche l'ultimo punto del punto 2)	15.12.2020	<ul style="list-style-type: none">• Forma con arabesature verde• Il CCM è stampato a colori• Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 sono stampati• Tuttavia, la rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato (vale anche per il CCM EUR. 1 rilasciato all'interno del SEE)• Verifica dell'autenticità: Cliccare qui
Turchia (vedi anche l'ultimo punto del punto 2)	08.04.2020	<ul style="list-style-type: none">• Forma con arabesature verde• Il CCM è stampato a colori• Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 è stampato, non è stata apposta la firma• La rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato• Verifica dell'autenticità: tramite codici QR stampati²
Italia (vedi anche l'ultimo punto del punto 2)	01.03.2021	<ul style="list-style-type: none">• Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella linea del titolo, in alternativa: cliccare qui
Ucraina	01.01.2021	<ul style="list-style-type: none">• Il timbro e la firma nella rubrica 11 sono applicati a mano• Nella rubrica 12 il nome dell'esportatore è stampato senza firma• Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella rubrica 7, in alternativa: cliccare qui.
Marocco	12.01.2021	<ul style="list-style-type: none">• Forma con arabesature verde• Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 sono stampati• La rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato• Verifica dell'autenticità: Cliccare qui, n. DUM: vedi rubrica 11
Israele	01.04.2025	<ul style="list-style-type: none">• Il timbro e il nome del funzionario doganale sono stampati nella rubrica 11• Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella rubrica 11, in alternativa: Cliccare qui.• Rubrica 12: Stampa del segno di conferma per confermare l'emissione elettronica

² Al momento il codice QR non può essere scansionato con il sistema operativo iOS (mentre Android funziona, ad esempio). In alternativa è possibile verificare l'autenticità del CCM anche tramite il [link](#). Per fare ciò, dopo l'accesso alla pagina, l'URL nella barra degli indirizzi del browser deve essere integrato manualmente con il numero di identificazione del CCM (vedi bordo destro del CCM) (ad esempio <http://mdc.gtb.gov.tr/1234abcd>).

3 Certificato d'origine Giappone-Svizzera

[illegible]


Le parole “PHOTO COPY” appaiono solo sulle fotocopie (vedi esempio qui sopra) e non sui certificati d'origine originali.

Prescrizioni legali: v. le prescrizioni nel [R-30](#) concernenti l'origine valide per l'accordo relativo

Con il certificato d'origine giapponese occorre prestare attenzione ai punti seguenti:

- Esso corrisponde alle [prescrizioni formali](#) (ad esempio nessuna fotocopia a colori)
- Può anche essere compilato a mano (in modo leggibile) con penna a sfera o stilografica, ma non a matita
- Deve essere compilato in lingua inglese
- Le correzioni devono essere vidimate dall'ufficio abilitato
- La dichiarazione doganale deve essere inoltrata entro il termine di validità del certificato d'origine (12 mesi a contare dalla data di vidimazione nella casella 11)
- Le rubriche 2 e 4 devono essere compilate
- Un certificato dell'origine emesso a posteriori deve contenere nella rubrica 7 la menzione "Issued Retrospectively" in lingua inglese
- I duplicati devono recare alla rubrica 7 il numero di serie e la data d'emissione del certificato dell'origine originario
- Se il posto per enumerare le merci nella rubrica 8 non è sufficiente, può anche essere rinviato a fatture allegate, sempre che i numeri delle fatture siano elencati nella rubrica 10 e che le fatture siano state timbrate dall'ufficio abilitato allegandole al certificato dell'origine
- Nella rubrica 11 dev' essere apposto il timbro dall' [ufficio abilitato](#)
- Le firme nelle rubriche 11 e 12 e il timbro nella rubrica 11 possono essere originale o apposti elettronicamente

4 Certificato d'origine CCG-AELS



CERTIFICATE OF ORIGIN

COUNTRY EMBLEM

1. Producer (Name & Full Address.)			2. No: Date: PREFERENTIAL CERTIFICATE OF ORIGIN OF Gulf Cooperation Council Countries		
3. Exporter (Name & Full Address)			4. Consignee (Name, Full Address & Country)		
5. Country of Final Destination.			6. Means of Transport Vessel's Name/Flight No. (optional)		
7. Country of Origin of Goods			8. Remarks.		
9. Marks & Numbers of Packages.	10. HS Code	11. Description of Goods	12. Quantity & Unite	13. weight (gross)	14. No. & Date of invoice
15. CERTIFICATION BY THE ISSUING AUTHORITY Signature: Date: Stamp:			16. DECLARATION BY THE EXPORTER Signature: Date:		

Prescrizioni: vedi prescrizioni d'origine valide per l'accordo nel [R-30](#)

Ecco quanto va osservato, fra l'altro, nel caso di un certificato d'origine CCG:

- ~~Per alcuni paesi del CCG, l'imposizione preferenziale non è possibile (imposizione provvisoria possibile). Nella pagina Internet seguente, troverete un'osservazione riguardante i paesi in questione: [Uffici abilitati per EUR-1 / EUR-MED / Certificates of Origin](#).~~
- Esso corrisponde alle [prescrizioni formali](#) (ad esempio nessuna fotocopia a colori)
- Può anche essere compilato a mano (in modo leggibile) con penna a sfera o stilografica, ma non a matita
- Deve essere compilato in lingua inglese
- Le correzioni devono essere vidimate dall'ufficio abilitato
- La dichiarazione doganale deve essere inoltrata entro il termine di validità del certificato d'origine (12 mesi a contare dalla data di vidimazione nella casella 15)
- Gli Stati membri del CCG (BH, QA, KW, OM, SA e AE) costituiscono un'unione doganale. Le relative merci devono essere designate con l'origine "GGC". L'indicazione di un singolo Stato membro del CCG viene tuttavia tollerata
- Un certificato dell'origine emesso a posteriori deve contenere nella rubrica 8 la menzione "Issued Retrospectively" in lingua inglese
- I duplicati devono recare nella rubrica 8 la menzione "Duplicate" in lingua inglese e la data d'emissione del certificato d'origine originario
- Rubrica 10: dev'essere indicata la voce di tariffa a 6 cifre. Se essa non è corretta, spetta agli uffici doganali dare la dovuta informazione. Se ciò non avviene, si può procedere all'imposizione provvisoria con lo scopo di presentare a posteriori un certificato d'origine con la voce di tariffa SA corretta oppure richiedere lo sdoganamento definitivo all'aliquota
- Nella rubrica 15 dev'essere apposto il timbro dall' [ufficio abilitato](#)
- Le firme e il timbro nelle rubriche 15 e 16 possono essere originali o apposti elettronicamente

4.1.1 Certificati di origine CCG emessi digitalmente

I seguenti Paesi rilasciano certificati di origine digitale:

Paese	Data di introduzione	Commenti
Emirati Arabi Uniti	Seguirà	Seguono informazioni dettagliate Informazioni sulla validità formale: vedi link
Oman	01.02.2023	Seguono informazioni dettagliate Informazioni sulla validità formale: vedi link
Arabia Saudita	01.09.2023	<ul style="list-style-type: none">• Il CCM è stampato a colori• Il timbro e la firma di cui alla rubrica 15 sono stampati• La firma alla rubrica 16 è stampata• Verifica dell'autenticità: tramite codici QR stampati
Kuwait	Seguirà	Seguono informazioni dettagliate Informazioni sulla validità formale: vedi link

5 Certificato d'origine Cina-Svizzera

5.1 China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

ORIGINAL

1. Exporter (Name, full address, country)		No.		Certificate of Origin used in FTA between CHINA and SWITZERLAND See notes overlaid before completing this form			
2. Consigner (Name, full address, country)							
3. Transport details (as far as known): Departure Date: Vessel / Flight/ Train/ Vehicle No.: Port of loading: Port of discharge:		4. Remarks					
5. Item number (Max 20)	6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; Description of goods	8. HS code (Six digit code)	9. Origin criterion	10. Gross mass (kg) or other measure (liters, m ³ , etc.)	11. Invoices (Number and date)	
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct.			13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statements above are correct, that all the goods were produced in: <div style="text-align: center;">CHINA (country)</div> and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to: <div style="text-align: center;">SWITZERLAND (importing country)</div>				
Place and date, signature and stamp of authorised body			Place and date, signature of authorised signatory				

CCPIT 000000000000

Prescrizioni: vedi prescrizioni d'origine valide per l'accordo nel [R-30](#)

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

ORIGINAL

1. Exporter (Name, full address, country)		Serial No. : Certificate No. :				
2. Consignee (Name, full address, country)				Certificate of Origin used in FTA between CHINA and SWITZERLAND		
3. Transport details (as far as known)		4. Remarks				
Departure Date Vessel / Flight / Train / Vehicle No. Port of loading Port of discharge						
5. Item number (Max 20)	6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; Description of goods	8. HS code (Six digit code)	9. Origin criterion	10. Gross mass (kg) or other measure (liters, m³, etc.)	11. Invoices (Number and date)
<div style="color: red; font-size: 2em; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;"> SPECIMEN Valido dalla data di emissione 6.1.2020 a 31.8.2021 </div>						
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY			13. DECLARATION BY THE EXPORTER			
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct.			The undersigned hereby declares that the details and statement above are correct, that all the goods were produced in <div style="text-align: center;"> CHINA (country) </div> and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to <div style="text-align: center;"> SWITZERLAND (importing country) </div>			
Place and date, signature and stamp of authorised body			Place and date, signature of authorised signatory			

Prescrizioni: vedi prescrizioni d'origine valide per l'accordo nel [R-30](#)

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

ORIGINAL

1. Exporter (Name, full address, country)		Serial No. : Certificate No. :				
2. Consignee (Name, full address, country)				Certificate of Origin used in FTA between CHINA and SWITZERLAND See notes overleaf before completing this form		
3. Transport details (as far as known) Departure Date Vessel / Flight / Train / Vehicle No. Port of loading Port of discharge		4. Remarks				
5. Item number (Max 50)	6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; Description of goods	8. HS code (Six digit code)	9. Origin criterion	10. Gross mass (kg) or other measure (liters, m³, etc.)	11. Invoices (Number and date)
<div style="color: red; font-size: 2em; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;"> SPECIMEN Valido dalla data di emissione 1.9.2021 a 30.4.2023 </div>						
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY It is hereby certified on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct.			13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement above are correct, that all the goods were produced in <div style="text-align: center;"> CHINA (country) and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to <div style="text-align: center;"> SWITZERLAND (Importing country). </div> </div>			
Place and date, signature and stamp of authorised body			Place and date, signature of authorised signatory			

Prescrizioni: vedi prescrizioni d'origine valide per l'accordo nel [R-30](#)

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

ORIGINAL

1. Exporter (Name, full address, country)		Serial No. : Certificate No. :		  Certificate of Origin used in FTA CHINA and SWITZERLAND See notes overleaf before completing this form		
2. Consignee (Name, full address, country)						
3. Transport details (as far as known)		4. Remarks				
Departure Date						
Vessel / Flight / Train / Vehicle No.						
Port of loading						
Port of discharge						
5. Item number (Max 50)	6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; Description of goods	8. HS code (Six digit code)	9. Origin criterion	10. Gross mass (kg) or other measure (liters, m ³ , etc.)	11. Invoices (Number and date)
<div style="color: red; font-size: 2em; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;"> SPECIMEN Valido dalla data di emissione 1.5.2023 </div>						
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY It is hereby certified on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct.			13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement above are correct, that all the goods were produced in <div style="text-align: center;">CHINA (country)</div> and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to <div style="text-align: center;">SWITZERLAND (Importing country).</div>			
Place and date, signature and stamp of authorised body			Place and date, signature of authorised signatory			

Prescrizioni: vedi prescrizioni d'origine valide per l'accordo nel [R-30](#)

5.2 General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)

CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter (Name, full address, country)		No. Certificate of Origin used in FTA between CHINA and SWITZERLAND See notes overleaf before completing this form				
2. Consignee (Name, full address, country)						
3. Transport details (as far as known) Departure Date Vessel/Flight/Train/Vehicle No. Port of loading Port of discharge		4. Remarks				
5. Item number (Max 20)	6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; Description of goods	8. HS code (Six digit code)	9. Origin criterion	10. Gross mass (kg) or other measure (liters, m ³ , etc.)	11. Invoices (Number and date)
						
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of authorised body			13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement above are correct, that all the goods were produced in CHINA (country) and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to SWITZERLAND (Importing country) Place and date, signature of authorised signatory			

184611004

Prescrizioni: vedi prescrizioni d'origine valide per l'accordo nel [R-30](#)

General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)

CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter (Name, full address, country)		No. Certificate of Origin used in FTA between CHINA and SWITZERLAND 				
2. Consignee (Name, full address, country)						
3. Transport details (as far as known) Departure Date Vessel/Flight/Train/Vehicle No. Port of loading Port of discharge		4. Remarks <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Enterprise self-printing CoO: - con codice QR - senza logo rosso Verification: origin.customs.gov.cn </div>				
5. Item number (Max 50)	6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; Description of goods	8. HS code (Six digit code)	9. Origin criterion	10. Gross mass (kg) or other measure (liters, m³, etc.)	11. Invoices (Number and date)
<div style="font-size: 100px; color: orange; opacity: 0.5;">SAMPLE</div> <div style="color: red; transform: rotate(-15deg); font-weight: bold;"> Valido dalla data di emissione 1.9.2021 </div>						
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct.			13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement above are correct, that all the goods were produced in <div style="text-align: center;">CHINA</div> (country) and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to <div style="text-align: center;">SWITZERLAND</div> (Importing country)			
Place and date, signature and stamp of authorised body			<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Non deve essere considerato  21220000001739 </div>			

212200000002058

Prescrizioni: vedi prescrizioni d'origine valide per l'accordo nel [R-30](#)

General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)



CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter (Name, full address, country)		No. Certificate of Origin used in FTA between CHINA and SWITZERLAND See notes overleaf before completing this form				
2. Consignee (Name, full address, country)						
3. Transport details (as far as known) Departure Date Vessel/Flight/Train/Vehicle No. Port of loading Port of discharge		4. Remarks <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Regular CoO: <ul style="list-style-type: none"> - Senza codice QR - logo rosso visibile solo sotto la luce UV (non deve essere controllato) </div>				
5. Item number (Max 50)	6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; Description of goods	8. HS code (Six digit code)	9. Origin criterion	10. Gross mass (kg) or other measure (liters, m ³ , etc.)	11. Invoices (Number and date)
<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> SAMPLE </div> <div style="color: red; font-size: 2em; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;"> Valido dalla data di emissione 1.9.2021 </div>						
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of authorised body			13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement above are correct, that all the goods were produced in CHINA (country) and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to SWITZERLAND (Importing country) Place and date, signature of authorised signatory			

Prescrizioni: vedi prescrizioni d'origine valide per l'accordo nel [R-30](#)

5.3 Esempi di Certificates of Origin non validi CCPIT e GACC
Certificate of Origin von CCPIT

ORIGINAL

1. Exporter		Certificate No. CCPIT700 1400188381 14CA40A2576500403K			
2. Consignee		 CERTIFICATE OF ORIGIN OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			
3. Means of transport and route		5. For certifying authority use only			
4. Country / region of destination		Verify URL: http://www.cc-pit.org			
6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; description of goods	8. H.S. Code	9. Quantity	10. Number and date of invoices	
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in China and that they comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China.					
12. Certification It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.					

SHENZHEN CHINA

SHENZHEN CHINA

Place and date, signature and stamp of authorized signatory

Place and date, signature and stamp of certifying authority

page 1 of 1

Certificate of Origin von GACC

ORIGINAL

1. Exporter		Certificate No.			
2. Consignee		CERTIFICATE OF ORIGIN OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			
3. Means of transport and route FROM NINGBO, CHINA TO ZURICH, SWITZERLAND BY SEA		5. For certifying authority use only ISSUED RETROSPECTIVELY			
4. Country / region of destination SWITZERLAND		Verify URL: http://origin.customs.gov.cn			
6. Marks and numbers N/M	7. Number and kind of packages; description of goods FOUR (4) CARTONS OF MEN'S JACKET THREE (3) CARTONS OF MEN'S WAISTCOAT *** *** *** ***	8. H.S. Code 62.02 62.01	9. Quantity 40PIECES 40PIECES	10. Number and date of invoices	
11. Declaration by the exporter		12. Certification It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.			

NINGBO CHINA

NINGBO CHINA

Place and date, signature and stamp of authorized signatory

Place and date, signature and stamp of certifying authority

Nanjing, China, 16.10.2022

5.4 In presenza di un certificato d'origine cinese (Certificate of Origin [CoO]) allestito a mano bisogna, fra l'altro, prestare attenzione a quanto segue:

- Deve avere un fondo arabescato e corrispondere alle [prescrizioni formali](#) (ad esempio nessuna fotocopia a colori)
- Deve essere compilato in lingua inglese
- La dichiarazione doganale deve essere inoltrata entro il termine di validità del CoO (12 mesi a contare dalla data di vidimazione nella casella 12)
- Rubrica 2: se la merce proveniente dalla Cina è stata venduta ad un intermediario in un Paese terzo, l'indirizzo di quest'ultimo può essere menzionato (le disposizioni del trasporto diretto devono essere adempiute). La mancanza di una tale menzione non dev'essere contestata
- Rubriche 5-11: e non c'è abbastanza spazio, viene tollerato un foglio complementare contenente le indicazioni necessarie. Questo foglio aggiuntivo deve indubbiamente far parte del CoO
- Rubrica 8: dev'essere indicata la voce di tariffa a 6 cifre. Se non è corretta, gli uffici doganali danno informazioni al proposito. Se non si chiedono informazioni all'ufficio doganale, si può domandare l'imposizione provvisoria con lo scopo di presentare a posteriori un CoO con la voce di tariffa SA corretta, oppure richiedere lo sdoganamento definitivo all'aliquota del dazio normale.
- Rubrica 9: il criterio d'origine corrispondente è indicato per ogni prodotto

Origin Criterion	Insert in Box 9
The product is "wholly obtained" in the territory of a Party, as referred to in Article 3.3 or the product specific rules of Annex II.	WO
The product was produced in a Party exclusively from materials originating from one or both Parties conforming to the provisions of Chapter 3.	WP
The product is produced in the territory of one or both Parties, using non-originating materials that conform to the Product Specific Rules and other applicable provisions of Chapter 3.	PSR

- La rubrica 12 dev' essere timbrata dall' [ufficio abilitato](#)
- La rubrica 13 dev' essere firmata di mano propria
- Un CoO rilasciato a posteriori dev'essere provvisto della dicitura "Issued Retrospectively". L'accordo di libero scambio non specifica in quale rubrica debba apparire questa dicitura.
- I duplicati devono essere provvisti della dicitura "CERTIFIED TRUE COPY of the original Certificate of origin number__ dated__ oppure „DUPLICATE" assieme alla data d'allestimento e al riferimento del CoO originale. L'accordo di libero scambio non specifica la rubrica nella quale deve essere indicata questa dicitura e se deve essere convalidata con un timbro. Non è inoltre prescritto in quale forma debba essere presentato un duplicato. Può anche essere presentata una copia convalidata oppure un nuovo "CoO".

- In caso di CoO allestito dall'ufficio abilitato oppure **GACC** è da verificare, all'indirizzo [qui](#), se è stato effettivamente rilasciato un CoO con questi dati (vedi "Certificate Info Search") o in alternativa tramite un eventuale codice QR allegato³

o

in caso di CoO allestito dall'ufficio abilitato **CCPIT** è da verificare, all'indirizzo [qui](#), se è stato effettivamente rilasciato un CoO con questi dati o in alternativa tramite un eventuale codice QR allegato³.

5.5 In presenza di un certificato d'origine cinese (Certificate of Origin [CoO]) allestito in formato digitale bisogna, fra l'altro, prestare attenzione a quanto segue:

Per i CoO allestiti dall'ufficio abilitato CCPIT, le seguenti disposizioni valgono retroattivamente per i certificati rilasciati a partire dal 06.01.2020⁴.

Ad eccezione di quanto menzionato in seguito, valgono le stesse regole applicabili ai CoO allestiti a mano:

- Siccome i CoO vengono stampati su carta bianca non arabescata, l'arabesco viene stampato e non prestampato.
- Le firme e i bolli delle rubriche 12 e 13 sono stampati.
- Il retro non deve essere per forza stampato.
- I CoO allestiti in maniera digitale possono essere accettati sia in caso di presentazione dell'originale (prima stampa) che in caso di presentazione di una riproduzione di contenuto identico all'originale⁵. In ogni caso per ogni CoO digitale sono sempre da verificare, all'indirizzo [qui](#) (ufficio abilitato GACC) rispettivamente [qui](#) (ufficio abilitato CCPIT), se è stato effettivamente rilasciato un CoO con questi dati.
- I moduli come da illustrazione in calce invece, che in alto recano la dicitura "**COPY**" al posto della dicitura "CERTIFICATE OF ORIGIN", non possono essere accettati. In effetti non si tratta di fotocopie di originali, ma di stampe supplementari.

COPY

1. Exporter (Name, full address, country)	No.
2. Consignee (Name, full address, country)	Certificate of Origin used in FTA between CHINA and SWITZERLAND
3. Transport details (as far as known)	4. Remarks

Copy

1. Exporter (Name, full address, country)	Serial No.: Certificate No.:
2. Consignee (Name, full address, country)	 Certificate of Origin used in FTA between CHINA and SWITZERLAND
3. Transport details (as far as known)	4. Remarks

³ nei casi in cui il CoO non figura nella banca dati, l'invio può essere sdoganato provvisoriamente in attesa che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiarisca la validità in Cina

⁴ Le imposizioni provvisorie che sono state allestite per via della presenza del solo certificato digitale, possono essere, su richiesta, liquidate senza tassa a fronte della presentazione del CoO digitale valido.

⁵ Questa prescrizione ha validità retroattiva. Imposizioni provvisorie che sono state allestite per via di questa problematica possono, a richiesta, essere liquidate sia in caso di presentazione del CoO originale, che in caso di presentazione di una riproduzione di contenuto identico all'originale, senza tassa.

6 Certificato di origine India-Svizzera

6.1 Rilasciato da «Authorised Agencies»

CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY AUTHORISED AGENCIES

Exporter's Name, Address and Country:	Certification No.	Number of page /		
Importer's Name, Address and Country (Optional)	AGREEMENT BETWEEN THE EFTA STATES AND INDIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP CERTIFICATE OF ORIGIN <u>Issued in India</u>			
Transport details (Optional)				
Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of good(s); HS tariff classification number	5. Origin criterion	6. Quantity	7. Invoice number(s) and date(s) - Optional	
8. Remarks:				
<input type="checkbox"/> ISSUED RETROSPECTIVELY				
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate; - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is Place and Date: Signature: Name (printed): Company:	10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Authorised Agency of India: Stamp Place and Date: Signature:			

6.2 Self-declared certificato di origine

SELF-DECLARED CERTIFICATE OF ORIGIN

Exporter's Name, Address and Country:	Certification No.	Number of page /
Importer's Name, Address and Country (Optional)	AGREEMENT BETWEEN THE EFTA STATES AND INDIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP CERTIFICATE OF ORIGIN <u>Issued in India</u>	
Transport details (Optional)		
Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of good(s); HS tariff classification number	5. Origin criterion	6. Quantity
		7. Invoice number(s) and date(s)- Optional
8. Remarks: <input type="checkbox"/> ISSUED RETROSPECTIVELY		
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate; - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is Place and Date: Signature: Name (printed): Company:		

6.3 Con il certificato d'origine indiano occorre prestare attenzione ai punti seguenti:

- Esso corrisponde alle [prescrizioni formali](#)
- Può anche essere compilato a mano (in modo leggibile) con penna a sfera o stilografica, ma non a matita
- Deve essere compilato in lingua inglese
- Le correzioni devono essere autenticate dall'ufficio visti nel caso di certificati rilasciati da «authorised agencies».
- La dichiarazione doganale deve essere inoltrata entro il termine di validità del certificato d'origine (12 mesi a contare dalla data di vidimazione)
- Un certificato di origine rilasciato a posteriori deve recare la dicitura «Issued Retrospectively» in lingua inglese. Sono considerati rilasciati a posteriori i certificati emessi oltre 5 giorni dopo l'esportazione. Essi possono essere rilasciati fino a un massimo di un anno dopo l'esportazione.

7 Certificato d'origine mod. A

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No A 426118			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A			
3. Means of transport and route (as far as known)		Issued in _____ (country) See Notes overleaf			
4. For official use					
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority			12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to _____ (importing country) Place and date, signature of authorized signatory		

05.06 10 000 3060-06/860152378

[Base legale](#)

7.1 Con il certificato d'origine mod. A occorre prestare attenzione ai punti seguenti:

- Nell'elenco dei [paesi partecipanti REX](#) è desumibile se un determinato paese può tuttora rilasciare certificati d'origine mod. A oppure a partire da che data di allestimento quest'ultimi non possono più essere accettati. In caso di paese in sviluppo non menzionato in tale elenco si continua fino ad ulteriore avviso ad accettare certificati d'origine mod. A.
- Deve essere stampato di un'impressione di fondo che rende evidente qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici (per esempio nessuna fotocopia a colori)
- Il testo sul retro corrisponde al [testo prescritto](#)
- Compilato in lingua inglese o francese (sono tollerate anche il tedesco e l'italiano)
- La dichiarazione doganale dev'essere inoltrata entro il termine di validità del mod. A (10 mesi a contare dalla data di vidimazione nella casella 11)
- Le correzioni devono essere vidimate [dall'ufficio abilitato](#)
- Rubrica 2: Se la merce proveniente da un Paese in sviluppo è stata venduta ad un intermediario in un altro paese, può essere indicato l'indirizzo di quest'ultimo al posto dell'indirizzo del destinatario svizzero (le direttive in merito al trasporto diretto devono essere osservate).
- I mod. A rilasciati a posteriori devono recare nella casella 4 l'annotazione "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" oppure "ISSUED RETROSPECTIVELY"
- I duplicati dei mod. A devono essere provvisti nella casella 4 della menzione "DUPLICATA" o "DUPLICATE" nonché del numero e della data della stesura del mod. A originale. Il termine di validità decorre dalla data del visto apposto sull'originale
- Nella rubrica 8 deve figurare
 - "P" oppure
 - "W" recante la voce a 4 cifre del SA
- Nella rubrica 11 dev'essere apposto il timbro originale da un [ufficio abilitato](#) e la firma di mano propria
- Il timbro nella rubrica 11 deve essere leggibile (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale)
- Dalla rubrica 11 deve poter essere desumibile la data d'emissione
- La rubrica 12 dev'essere compilata e recare una firma di mano propria
- Il Paese di produzione deve corrispondere al Paese emittente del mod. A (eccezione: in caso di cumulo nell'ambito degli Stati ASEAN)
- In generale la Svizzera (incl. Liechtenstein) deve figurare come "Importing country". La Comunità europea, un Paese membro oppure la Norvegia sono parimenti accettati
- I certificati d'origine mod. A di sostituzione vidimati in un paese dell'UE devono recare un indirizzo dello stesso paese dell'UE nella casella 12, se questo non figura nella casella 1
- 1.1.2021 – Brexit: Prescrizione per UK: Vedi [cifra 10](#) seguente

8 Dichiarazione d'origine (DO) nell'ambito degli accordi di libero scambio

(v. le prescrizioni nel [R-30](#) concernenti l'origine validi per il relativo accordo figuranti e in particolare le note esplicative e disposizioni procedurali [Importazione](#), cifra 2.2).

In caso di dichiarazione d'origine nell'ambito degli accordi di libero scambio si deve, tra le altre cose, prestare attenzione ai punti seguenti:

- Le DO devono essere allestite dall'esportatore stesso (eccezioni: accordi di libero scambio con il Canada, la Repubblica di Corea, Singapore, Hong Kong, le Filippine e l'Indonesia); nell'ALS AELS-CCG non è prevista alcuna DO per il momento, neppure per Esportatori autorizzati; l'accordo di libero scambio EFTA-India non prevede dichiarazioni di origine per le importazioni provenienti dall'India.
 - Le DO devono recare la firma manoscritta originale (eccezioni: dichiarazioni allestite da esportatori abilitati e accordo di libero scambio con il Canada)
 - Dal 01.09.2021, le DO rilasciate nella procedura normale dal UK, possono essere emesse elettronicamente, a condizione che siano state firmate digitalmente con una firma elettronica o con un codice d'identificazione
 - Le DO emesse nell'ambito dell'accordo con il Giappone e Cina non devono essere sotto forma manoscritta
 - Cina: Per le DO emesse dal 01.01.2022, le prime 9 cifre del numero di serie a 21 cifre (CNxxxxxxx...) devono corrispondere al numero di autorizzazione.
 - Nel caso in cui in una DO dovesse mancare il cognome in stampatello della persona che l'ha firmata, lo si può aggiungere d'intesa con l'emittente della DO, se l'ufficio doganale:
 - durante il controllo formale della dichiarazione d'importazione accettata e dei documenti accompagnatori non ha contestato l'assenza dell'annotazione e
 - non ha ancora emesso alcuna decisione d'imposizione
- Se la firma è chiaramente leggibile, il cognome in stampatello della persona che ha firmato la DO può mancare (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale)
- Il testo deve corrispondere letteralmente alle [prescrizioni del relativo accordo](#) (sono tollerati evidenti errori di battitura (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale). [Per le DO redatte in lingua tedesca a partire dal 01.01.2026 nell'ambito della convenzione PEM riveduta, l'inserimento dell'espressione «Ermächtigter Ausführer» tra parentesi con il numero EA è tollerato fino a nuovo ordine](#)
 - La dichiarazione doganale dev'essere inoltrata entro il termine di validità della DO
 - Fino al 31.12.2024: Le DO emesse secondo le norme transitorie dell'accordo PEM richiedono una [nota aggiuntiva](#) nel testo
 - Dal 01.01.2025 [al 31.12.2025](#): Le DO emesse secondo le norme rivedute dell'accordo PEM richiedono una [nota aggiuntiva](#) nel testo
 - Il numero dell'esportatore abilitato deve figurare [nello spazio previsto](#) a questo scopo all'interno della DO
 - I numeri delle autorizzazioni degli esportatori autorizzati dell'Indonesia sono composti da 18 caratteri e iniziano con "IDREX". Inoltre le DO degli esportatori autorizzati devono imperativamente recare un codice QR con il riferimento a "CEPA". Non è necessario controllare il codice QR.
 - Nel caso in cui le merci relative alla DF sono originarie di diversi Paesi o regioni, nella DO occorre indicare i nomi o le [abbreviazioni ufficiali](#) dei rispettivi Paesi oppure si farà figurare una menzione in tal senso all'interno della stessa.

Il nome o l'abbreviazione ufficiale del rispettivo Paese deve essere indicato sulla DO o su un documento equivalente per ogni partita di merce (eccezione: nell'accordo di libero

scambio con il Canada è prescritto un testo fisso)

- L'annotazione "Spazio economico europeo" e la sua abbreviazione "SEE" - incluso le loro traduzioni nelle altre lingue dei paesi membri dello SEE – sono valide soltanto se l'invio è destinato al Liechtenstein. Se questa indicazione di origine è combinata con altri paesi (per esempio CE/SEE o SEE/IT), la DF è valida soltanto, se rinvia agli articoli della fattura e risulta chiaramente, quali articoli sono originari dello SEE, della CE o dell'IT ecc. (casi dubbi sono da sottoporre all'ufficio doganale). **L'accordo SEE è applicabile solo alle merci dei capitoli 25-97 del SA nel commercio tra il Liechtenstein e le altre parti contraenti del SEE (UE, Norvegia e Islanda).**
- Le DF devono essere rilasciate da una ditta con sede nella Parte contraente di un Accordo di libero scambio, dalla quale la merce viene esportata (rispettivamente in caso di trasmissione dell'origine per merci non imposte nel quadro del sistema Euro-Med: ditta con sede nel Paese dal quale la merce viene fornita). La Comunità europea è considerata come un unico Paese. Pertanto, le DO rilasciate da una ditta con sede in un altro Stato membro dell'UE (diverso da quello dal quale arriva la fornitura) devono essere tollerate.
- Le DO possono figurare su fatture fotocopiate a condizione che la firma sia originale. Eccezioni riguardanti la firma: Esportatori Autorizzati e accordo di libero scambio con il Canada
- Le DO possono essere apposte sul retro della fattura
- Le DO possono anche figurare su un foglio allegato a condizione che sia evidente che quest'ultimo foglio faccia parte della fattura; è vietato aggiungere un ulteriore foglio al modulo
- Se la DO è stata apposta sotto forma d'etichetta, la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura
- Il partner dell'accordo di libero scambio della Svizzera è l'intera UE. Le indicazioni Unione europea, Comunità europea o Comunità economica europea nonché le relative abbreviazioni in tutte le lingue dell'UE sono permesse ("EG" non è da considerarsi una designazione valida per indicare la Comunità europea, in quanto sta per Egitto). L'indicazione di un singolo Stato membro dell'UE al posto dell'UE è tuttavia tollerata.
- "AEELS" non è da considerarsi valida, deve esserci indicato il paese preciso dell'AEELS (eccezione: nell'accordo di libero scambio con il Canada è prescritto un paese di origine fisso "Canada/AELE" ["Canada/ EFTA"] rispettivamente per i prodotti agricoli di base "Canada/Suisse" ["Canada/Switzerland"])
- Gli stati membri della SACU (BW, LS, NA, ZA e SZ) formano un'unione doganale. Le relative merci originarie devono essere designate come tali con origine "SACU". L'indicazione di un singolo Stato membro della SACU è tuttavia tollerata.
- Le DO compilato in Israele devono – accanto alla parola "Israel" - essere provviste del nome del luogo di produzione con codice postale. Nel caso di diversi articoli con diversi luoghi di produzione, accanto alla parola "Israel" deve essere rinvio ai diversi articoli e i luoghi di produzione e i codici postali devono essere indicati accanto ad ogni articolo.
- Per merci provenienti dai territori palestinesi occupati, compresi gli insediamenti israeliani che vi si trovano, vale a dire dalla Cisgiordania, dalla striscia di Gaza, da Gerusalemme Est e dalle alture del Golan, il trattamento preferenziale in base all'accordo di libero scambio AEELS – Israele, come pure in base all'accordo bilaterale Svizzera - Israele sull'agricoltura non è ammesso.

Una lista delle località/zone industriale, con i relativi numeri d'avviamento postale a 5 e 7 cifre, per le quali non è possibile concedere il trattamento preferenziale si trova [qui](#)

- Per le merci provenienti da una località o una zona industriale (numero d'avviamento postale) ripresa nella Parte I della lista non può essere rivendicato il trattamento preferenziale in occasione dell'importazione.
- Casi di merci provenienti da una località o una zona industriale (numero d'avviamento postale) ripresa nella Parte II della lista devono essere sottoposti, prima della dichiarazione, all'ufficio doganale per valutazione.
- Le dichiarazioni d'origine dall'UE in cui è indicato anche un numero REX possono essere accettate, a condizione che il testo della DO sia conforme alle disposizioni della Convenzione PEM, che siano soddisfatti i requisiti formali e che non vi siano altre informazioni contraddittorie sul documento commerciale.

8.1.1 Paesi con possibilità di interrogazione elettronica per gli esportatori autorizzati

I numeri di autorizzazione dei seguenti esportatori autorizzati sono verificabili ai seguenti link:

Paese	Link	Commenti
Cina	Link EA Cina	
Repubblica di Corea	Link EA Corea	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di autorizzazione a 11 cifre con la seguente struttura: 000(a 3 cifre)-00(a 2 cifre)-100000(a 6 cifre) (company specific approved exporter) 000(a 3 cifre)-00(a 2 cifre)-200000(a 6 cifre) (product specific approved exporter)
Islanda	Link EA Islanda	
Norvegia	Link Norvegia	

9 Dichiarazione d'origine (DO) EUR-MED

Oltre alle osservazioni relative alle DO impiegate nell'ambito degli accordi di libero scambio occorre prestare attenzione a quanto segue:

- La menzione inerente il cumulo deve essere apposta in lingua inglese
- **Le dichiarazioni di origine EUR-MED non sono previste nell'ambito degli accordi di libero scambio in cui la Svizzera/AELS applica la convenzione PEM riveduta, ma sono tollerate fino a nuovo ordine.**
- In caso d'invii di merci che hanno acquisito il carattere originario sulla base di un cumulo o di un'altra base, la DF EUR-MED deve consentire di distinguere in modo chiaro e soddisfacente tra le seguenti categorie. Per esempio:
 - se la fattura o un altro documento commerciale contiene una dichiarazione nella quale sono elencati i prodotti, per ogni prodotto nella fattura deve figurare la menzione "Cumulation applied with..." oppure "No cumulation applied", oppure
 - se i documenti non contengono alcuna dichiarazione nella quale sono elencati i prodotti, in tali documenti deve figurare la menzione "Vedasi fattura". L'esportatore deve apporre la menzione "Cumulation applied with..." rispettivamente "No cumulation applied" per ogni prodotto figurante nella fattura

10 Dichiarazione su fattura (DF) nell'ambito del Sistema generale di preferenze per i Paesi in sviluppo

([Base legale](#))

Con queste DF occorre prestare attenzione a quanto segue:

- Nell'[elenco dei paesi partecipanti REX](#) è desumibile se un determinato paese può tuttora rilasciare tali dichiarazioni su fattura oppure a partire da che data di allestimento quest'ultime non possono più essere accettate. In caso di paese in sviluppo non menzionato in tale elenco si continua fino ad ulteriore avviso ad accettare tali dichiarazioni su fattura.
- Il testo deve corrispondere letteralmente alle [prescrizioni](#)
 - Sono tollerati evidenti errori di battitura (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale)
 - Al posto dell'indicazione Suisse/Switzerland può anche essere accettata l'indicazione Unione Europea o un paese dell'UE, come pure la Norvegia
- Devono essere allestite dall'esportatore stesso
- Devono essere firmate di mano propria
- Devono essere allestite nel Paese dal quale la merce viene esportata
- Le DF provenienti dal Vietnam non sono valide

11 Dichiarazione d'origine nel quadro del SPG a favore dei SGP nell'ambito del sistema REX (Registered Exporter)

([base legale](#))

Da non confondere con le dichiarazioni su fattura riprese nella cifra 9.

I paesi in sviluppo che partecipano al sistema REX e le prove dell'origine che possono essere utilizzate negli scambi con quest'ultimi sono indicati nell'[elenco dei paesi partecipanti-REX](#).

Per queste dichiarazioni d'origine occorre prestare attenzione a quanto segue:

- Il testo deve corrispondere letteralmente alle [prescrizioni](#)
 - Sono tollerati evidenti errori di battitura (casi dubbiosi sono da sottoporre all'ufficio doganale)
 - Al posto dell'indicazione Suisse/Switzerland può anche essere accettata l'indicazione Unione Europea o un paese dell'UE, come pure la Norvegia
 - La versione spagnola (Annex 22-07) può essere accettata
 - Un'eventuale mancanza della parola „the“ nella dichiarazione d'origine non deve essere contestata (vedi esempio sottostante). Un mancante „the“ non deve essere contestato

Englische Fassung:

The exporter ...⁵ (Number of Registered Exporter ...) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁶ preferential origin according to **the** rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is⁷

- L'esportatore e il suo indirizzo completo o un riferimento ad un altro luogo del documento commerciale possono essere omessi, a condizione che il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore siano indicati nel documento commerciale e che non vi siano informazioni contraddittorie (ad es. altro indirizzo/nome della società nella banca dati REX, vedi ultimo punto).

- La dicitura “The exporter” può essere omessa se il nome dell'esportatore è indicato qui e se l'indirizzo risulta chiaramente dal documento commerciale e non ci sono indicazioni contraddittorie (ad esempio, indirizzo diverso/nome della società nel REX-BD, cfr. ultimo punto).
- Al posto della dicitura “Number of Registered Exporter”, può essere accettata la dicitura “REX n. / ecc. o solo il numero REX effettivo (XXREX...)”.
- Per spedizioni con valore eccedente Frs. 10'300.— (prezzo ex-works) unicamente gli esportatori registrati possono rilasciare dichiarazioni d'origine
- Le dichiarazioni d'origine non devono essere firmate
- La dichiarazione della merce deve avvenire all'interno del periodo di validità (12 mesi a partire dalla data d'emissione) Il criterio d'origine adempiuto deve essere indicato con
 - „P“ oppure
 - „W“ e l'indicazione della voce a 4 cifre del SA
- Le dichiarazioni di origine possono pure essere allestite a posteriori, anche per invii esportati già prima dell'avvenuta registrazione dell'esportatore quale esportatore REX. Tuttavia, in tali casi la dichiarazione di origine deve recare una data non antecedente alla data di registrazione REX. La data d'intestazione del documento commerciale sul quale è menzionata la dichiarazione di origine può essere diversa e potrebbe pure essere antecedente alla data di registrazione REX.
- La validità del numero di registrazione dell'esportatore registrato (REX) può essere verificata.
 Le dichiarazioni di origine degli esportatori registrati (REX) devono corrispondere con le informazioni contenute in questa [banca dati](#).
- Se la merce proveniente da un Paese in sviluppo è stata venduta ad un intermediario in un altro paese, può essere indicato sul documento commerciale l'indirizzo di quest'ultimo al posto dell'indirizzo del destinatario svizzero (le direttive in merito al trasporto diretto devono essere osservate).
- Le dichiarazioni d'origine sostitutive provenienti dall'UE, NO o TR devono contenere le indicazioni successive:
 - annotazione «Attestation de remplacement» oppure «Replacement statement»;
 - tutte le informazioni inerenti la merce rispedita, estratte dalla dichiarazione d'origine oppure dal certificato d'origine modulo A del Paese in sviluppo;
 - data di rilascio della dichiarazione d'origine oppure del certificato d'origine modulo A nel Paese in via di sviluppo;
 - indicazioni necessarie in base alla dichiarazione d'origine oppure in base al certificato d'origine modulo A rilasciati nel Paese in sviluppo, compresa la menzione di eventuali cumuli;
 - nome, indirizzo e numero REX del riesportatore;
 - nome e indirizzo del destinatario della merce; e
 - data e luogo del rilascio della dichiarazione d'origine sostitutiva.
 - Il testo deve corrispondere letteralmente [alle prescrizioni](#) (vedi sopra)

- Le dichiarazioni d'origine sostitutive provenienti dall'UK (GB) devono contenere le indicazioni successive:
 - annotazione «Attestation de remplacement» oppure «Replacement statement»;
 - tutte le informazioni inerenti la merce rispedita, estratte dalla dichiarazione d'origine oppure dal certificato d'origine modulo A del Paese in sviluppo;
 - data di rilascio della dichiarazione d'origine oppure del certificato d'origine modulo A nel Paese in via di sviluppo;
 - indicazioni necessarie in base alla dichiarazione d'origine oppure in base al certificato d'origine modulo A rilasciati nel Paese in sviluppo, compresa la menzione di eventuali cumuli;
 - nome, indirizzo e numero UK-EORI del riesportatore ([UK EORI CHECKER](#));
 - nome e indirizzo del destinatario della merce; e
 - data e luogo del rilascio della dichiarazione d'origine sostitutiva.

The exporter of the products covered by this document (customs identification No..... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (2) preferential origin in accordance with the rules of origin of the Generalised Scheme of Preferences of the UK and that the origin criterion met is (3).

(Place and date (4))

(Name and signature of the exporter)

- (1) UK re-consignors re-exporting goods to Switzerland should enter their Economic Operators Registration and Identification (EORI) number.
- (2) Enter the origin of the goods
- (3) Products wholly obtained, enter the letter "P"; Products sufficiently processed: enter the letter "W" followed by a heading of the Harmonised System (example "W" 9618).
- (4) This may be omitted if included in the document itself.